



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 83 del 2018, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

Antonio Stendardo, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Nucaro Amici, con  
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il  
suo studio in Roma, viale Ippocrate n. 33;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t.;

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante  
p.t.;

rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui sono  
legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Simone Fiorillo, Simone Ventura, Stefano Rubino, Puri Gabriele, n.c.;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione,***

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del giudizio di inidoneità agli accertamenti psicofisici, all'esito della domanda per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri effettivi, pubblicato sulla G.U.R.I. 4 Serie speciale n. 25 del 31 marzo 2017, per la seguente causa: “composizione corporea < 6.3 (3) non compatibili con quelli previsti dall'articolo 587 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “, provvedimento notificato in data 13 ottobre 2017 espresso dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento Commissione per gli accertamenti sanitari e di tutti gli atti e provvedimenti comunque anteriori, contestuali, successivi, connessi e/o collegati, comunque noti e ignoti.

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19.2.2018:

del verbale n. 38 dell'11.12.2017 con cui la Commissione esaminatrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di 1598 Allievi Carabinieri ha approvato le graduatorie finali di merito del concorso;

del decreto del 12.12.2017 n. 45/8-5-2 CC di prot., del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del suo Comandante Generale con cui sono state approvate le graduatorie finali di merito del concorso;

delle graduatorie di merito del giorno 11.12.2017 relativamente alla classe di cui all'Art. 1, comma 1 – lett “C” del Bando (ossia quella relativa alla classe cui ha concorso il ricorrente, quali allievi effettivi carabinieri, destinato ai giovani che non hanno superato il 26° anno di età), contenente 713 nominativi, con la sottograduatoria contenente 130 nominativi di cui all'art. 1, comma 1 – lett “C” - forestali;

oltreché di tutti gli atti e provvedimenti successivi, anteriori, comunque connessi noti e ignoti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando

Generale dell'Arma dei Carabinieri;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verifica, depositata in data 12.7.2018, in esecuzione dell'Ordinanza Collegiale Istruttoria n. 6116 dell'1.6.2018, nella quale si dà atto che la Commissione di verifica ha proceduto ad effettuare una verifica integrativa finalizzata ad accertare l'effettivo valore di composizione corporea del ricorrente, rilevando il seguente parametro: — P.B.F. 13.2 % (valore di riferimento normativo:  $> 7$  e  $< 22 \pm 10\%$ );

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria finale di merito, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG, una sintesi dei motivi del ricorso principale e dell'atto per motivi aggiunti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di poter sospendere, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato, disponendo l'ammissione "con riserva" del ricorrente alle successive prove concorsuali da sostenere – ove non ancora effettuate – davanti ad una Commissione di concorso appositamente riconvocata e, in caso di superamento delle stesse, anche ai successivi corsi formativi in soprannumero;

Ritenuto di poter fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio del 23 gennaio

2019;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis),

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e termini di cui in motivazione;

- sospende, nelle more, il provvedimento di esclusione impugnato nei sensi di cui in motivazione;

- rinvia per il prosieguo alla camera di consiglio del 23 gennaio 2019.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, comma 8, D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2018 con l'intervento dei Magistrati:

Antonella Mangia, Presidente FF

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Roberto Vitanza, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rosa Perna**

**IL PRESIDENTE**

**Antonella Mangia**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.